

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
PROVINCIA DI FORLI' – CESENA

DISCIPLINA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 21/10/2008
Modificato con delibera di Giunta Comunale n. 27 del 03/03/2009

STRALCIO DEL
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 49 del 29/03/2003 e ss.mm.

ART. 42 CONTENUTI

1. La presente sezione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, disciplina l'affidamento a soggetti esterni all'Amministrazione di incarichi di lavoro autonomo, di prestazioni occasionali o di collaborazioni coordinate e continuative.

ART. 43 PROGRAMMAZIONE E LIMITI DI SPESA

1. Il Consiglio comunale programma gli incarichi di cui al precedente art. 42, affidabili nel corso dell'esercizio di riferimento;
2. La spesa annua massima, che può essere destinata al finanziamento degli incarichi viene espressamente determinata in sede di approvazione del bilancio di previsione;
3. Gli incarichi oltre che per le attività programmate dal consiglio comunale, possono essere affidati in relazione alle attività istituzionali stabilite dalla legge;

ART. 44 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è del Dirigente/Responsabile dell'Area che intende avvalersene, che può ricorrervi nell'ambito delle previsioni del programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi del precedente articolo 43, ovvero in riferimento ad attività istituzionali, e nei limiti di spesa previsti nel Bilancio di Previsione;
2. Gli incarichi possono essere conferiti nel rispetto dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune ed a programmi/progetti e obiettivi specifici e determinati, individuati negli strumenti di programmazione quali la Relazione Previsionale e Programmatica ed il P.E.G.;
 - b. l'Ente deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, sia in termini di dipendenti, che di carichi di lavoro;
 - c. la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
 - d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - e. il compenso determinato deve essere congruo e proporzionato alla tipologia, alla qualità della prestazione richiesta;

f. deve sussistere la copertura finanziaria della spesa prevista

La verifica dei suindicati presupposti deve analiticamente risultare nell'atto di conferimento dell'incarico.

3. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali, fermo restando la verifica della documentata esperienza nella materia oggetto dei medesimi incarichi;
4. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curriculum professionali degli esperti esterni;
5. Il dirigente/responsabile competente predispose un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:
 - i contenuti altamente qualificanti della collaborazione richiesta;
 - la forma contrattuale attraverso cui si conferisce l'incarico;
 - i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
 - il termine, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curriculum e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
 - i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione e le modalità di comparazione dei candidati;
 - il giorno dell'eventuale colloquio, qualora previsto;
 - le modalità di realizzazione dell'incarico, ed in particolare la durata, il luogo, l'oggetto ed il compenso della collaborazione;
6. Si può prescindere dalla pubblicazione dell'avviso di selezione per l'affidamento di incarichi professionali di importo fino a euro 5.000,00 procedendo mediante invio di lettera d'invito contenente gli elementi di cui al comma 5, da inviare ad almeno cinque soggetti in possesso di requisiti necessari ed individuati di volta in volta, secondo principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza;

ART. 45 AFFIDAMENTO DI INCARICHI SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURA COMPARATIVA

Il Dirigente/Responsabile può conferire incarichi in via diretta ad un soggetto di idonea professionalità senza il ricorso a procedura comparativa di cui al precedente articolo 44, nel rispetto dei principi di trasparenza ed economicità, nelle seguenti ipotesi:

- a. quando la procedura comparativa di cui al precedente articolo 45 abbia avuto esito negativo, a condizione che siano rispettate le condizioni previste dall'avviso di selezione o lettera di invito;
- b. in caso di estrema urgenza, determinata da eventi imprevedibili e non compatibili con i tempi necessari per l'esperimento di procedura comparativa;

- d. per attività di natura artistica o culturale che sono strettamente connesse a particolari prestazioni che non comportano titoli accademici e che quindi non sono comparabili;
- e. per attività comportanti prestazioni professionali non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni e/o elaborazioni, per cui risulta notorio che egli solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;

ART. 46 PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI

1. Le determinazioni di affidamento degli incarichi di cui al precedente art. 42 sono pubblicate all'Albo pretorio, sul sito web dell'Ente. Gli incarichi sono altresì inseriti nell'anagrafe delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001, ed i relativi elenchi sono pubblicati semestralmente all'Albo Pretorio e sul sito web.
2. Ai fini della pubblicazione dei provvedimenti di incarico sul sito web dell'Ente, il Dirigente responsabile dei servizi informatici, individua, con separato provvedimento il funzionario responsabile della pubblicazione degli atti di incarico;
3. La pubblicazione dei provvedimenti di conferimento di incarico deve essere effettuata da parte del funzionario responsabile entro il termine massimo di giorni quindici dal ricevimento dell'atto.

ART. 47 – DISCIPLINARE DI INCARICO

- Il Dirigente/Responsabile formalizza l'incarico mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato ed in particolare:
 - la tipologia, il luogo e l'oggetto della prestazione;
 - la durata dell'incarico;
 - le modalità di esecuzione della prestazione;
 - il corrispettivo determinato, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 44, comma 2, lettera e) del presente regolamento;
 - le modalità di pagamento del corrispettivo
 - la facoltà di recesso, responsabilità ed ipotesi di risoluzione ed esecuzione in danno;
 - le eventuali sanzioni e penalità per inadempimento e/o ritardo nell'adempimento;

ART. 48 ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento gli incarichi professionali:
 - a. conferiti ai sensi del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
 - b. consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge in mancanza di uffici a ciò deputati;
 - c. di rappresentanza in giudizio;
 - d. di componenti di organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.